



**Politecnico  
di Torino**

Ufficio Valutazioni Comparative e Assegni di Ricerca

## **Decreto Rettorale**

*Modifica al Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, della Legge 240/2010 esclusivamente per le procedure di cui al comma 3, lett. a)*

### **IL RETTORE**

- Vista la Legge 30/12/2010 n. 240, ed in particolare l'art. 24 comma 3 lett. a) vigente al 29/06/2022;
- Visto il Decreto Legge 30/04/2022 n. 36, convertito dalla Legge 29/06/2022 n. 79, ed in particolare l'art. 14, comma 6-quinquiesdecies;
- Visto lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 774 del 17/07/2019 ed in particolare l'art. 32 comma 3;
- Visto il "Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010", emanato con Decreto Rettorale n. 136 dell'8/06/2012 e successivamente modificato con Decreti Rettorali n. 155 del 9/07/2012, n. 221 del 4/06/2013, n. 278 del 25/07/2013, n. 35 dell'1/02/2016, n. 188 del 9/05/2016, n. 18 del 13/01/2017, n. 256 del 9/05/2017, n. 595 del 12/06/2018, n. 458 del 30/04/2019, 1220 del 28/11/2019 e n. 708 del 22/07/2020;
- Valutata l'opportunità di integrare alcuni articoli del Regolamento con ulteriori precisazioni esclusivamente per le procedure selettive di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della Legge 240/2010 vigente al 29/06/2022;
- Tenuto conto del carattere di eccezionalità anche in relazione all'attivazione dei prossimi bandi di selezione esclusivamente su tematiche PNRR e PNR, come previsto dal suddetto Decreto Legge n. 36/2022;
- Ritenuto di dover procedere ad adottare modifiche per semplificare il complesso iter procedimentale e per consentire di conseguenza di rispettare le tempistiche di rendicontazione all'interno dei vari progetti di ricerca;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 30/06/2022;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 14/07/2022

### **DECRETA**

#### **Articolo 1**

Il "Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge n. 240/2010", unicamente per le procedure selettive di cui all'art. 24, comma 3, lett. a) è modificato come segue:

#### **Art. 6 (Bando di selezione)**

Il comma 2 viene così modificato:

Il bando è aperto per almeno 15 giorni consecutivi, che decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

#### **Art. 9 (Commissione di selezione)**

Il comma 1 viene così modificato:

La Commissione viene nominata con Decreto Rettorale ed è costituita da tre componenti scelti tra i Professori Ordinari, tra i Professori Associati Confermati ovvero nominati ex Legge 240/2010, tra i Ricercatori Confermati a tempo indeterminato oppure tra i docenti in servizio presso Atenei stranieri di pari livello accademico che presentino un'elevata qualificazione, e un'eccellente reputazione internazionale di cui almeno due non devono appartenere ai ruoli del Politecnico di Torino ovvero di uno stesso altro Ateneo.

Il comma 2 viene eliminato



**Politecnico  
di Torino**

Ufficio Valutazioni Comparative e Assegni di Ricerca

Il comma 10 viene così modificato:

La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 1 mese dalla pubblicazione del decreto di nomina.

#### **Art. 10 (Modalità di svolgimento della selezione)**

Il comma 5 viene così modificato:

I criteri e i parametri di cui al comma precedente sono pubblicati sul sito dell'Ateneo ed all'Albo Ufficiale.

Il comma 9 viene così modificato:

Al termine dei lavori, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella riunione preliminare, tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica da ciascun candidato, la Commissione formula la graduatoria generale di merito. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.

L'utilizzo della graduatoria è vincolato alle esigenze scientifiche e didattiche correlate al Settore Concorsuale, eventuale Settore Scientifico Disciplinare e al programma di ricerca previsti dalla selezione.

La durata della validità della graduatoria di merito è pari a 6 mesi.

Il comma 12 viene così modificato:

Il Rettore, entro 60 giorni dalla consegna degli atti da parte della Commissione, verifica la regolarità degli stessi. Nel caso in cui l'esito di tale verifica sia positivo, il Rettore provvede, con Decreto Rettorale, alla approvazione degli atti della Commissione.

#### **Art. 11 (Il titolo viene così modificato **Chiamata del candidato**)**

Il comma 1 viene così modificato:

All'esito della procedura selettiva, il Dipartimento, entro 30 giorni dalla data di approvazione degli atti da parte del Rettore, propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato, seguendo l'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione. La relativa delibera di proposta è adottata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia riuniti in Consiglio di Dipartimento.

### **Articolo 2**

Il Regolamento, esclusivamente per le procedure di reclutamento di cui all'art. 24, comma 3 lett. a) della Legge 240/2010, nella versione modificata per effetto del presente Decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione all'Albo Ufficiale, ed è parte integrante del Decreto Rettorale n. 708 del 22 luglio 2020.

FM

**IL RETTORE  
(Prof. Guido SARACCO)**